

CONVENZIONE

La Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee (di seguito: F.I.P.S.A.S), con sede in Roma, Viale Tiziano, 70 (C.F. 05267300589), in persona del legale rappresentante in carica, il Presidente Prof. Ugo Matteoli, domiciliato per la carica presso la sede legale della F.I.P.S.A.S

e

L'Ente di Promozione C.S.A.I.N. - Centri Sportivi Aziendali e Industriali - con sede in Roma, Viale dell'Astronomia, 30 - Codice Fiscale 96135840583, nella persona del Presidente pro tempore, Luigi Fortuna, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,

Premesso

A)

che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: C.O.N.I.), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs. n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

B)

che il C.O.N.I., riconosce Enti di Promozione Sportiva, le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;

C)

che il C.O.N.I., anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo lo SNaQ rappresenta il quadro generale di riferimento proposto dal C.O.N.I., tramite la Scuola dello Sport, per il conseguimento delle qualifiche dei tecnici sportivi e per la loro certificazione che pur non rappresentando un obbligo o un vincolo per le organizzazioni a cui si rivolge, rappresenta uno strumento perché esse definiscano percorsi formativi efficaci valorizzando la formazione permanente;

D)

che la F.I.P.S.A.S è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi dal C.O.N.I. nonché da singoli tesserati. Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: C.I.O.) e del C.O.N.I. godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I. medesimo;

E)

che la F.I.P.S.A.S

- a) è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. e persegue i propri scopi e svolge la propria attività sportiva in armonia con le deliberazioni del C.I.O. e del C.O.N.I., anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello Statuto del C.O.N.I. e del C.I.P. per quanto attiene alla disciplina paralimpica;

- b) svolge la propria attività sportiva anche in armonia con le deliberazioni della Confédération Internationale de la Pêche Sportive (C.I.P.S.) e della Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (C.M.A.S.), delle quali è membro fondatore, dell'International Casting Sport Federation (I.C.S.F.) e dell'I.P.C. (International Paralympic Committee) purché le deliberazioni di questi ultimi non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I.;
- c) è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per le discipline meglio specificate ed elencate nello Statuto F.I.P.S.A.S.;
- d) persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;
- e) ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;
- f) è soggetto riconosciuto dal C.O.N.I. e ha come scopi primari e prevalenti rispetto agli altri fini perseguiti:
 - 1) la tutela e l'incremento del patrimonio ittico nazionale, oltre che la difesa e il miglioramento dell'ambiente naturale, in armonia con la normativa vigente e, in particolare, con l'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i., nonché con le relative disposizioni di attuazione;
 - 2) la promozione, la regolamentazione e l'organizzazione delle proprie discipline sportive, oltre che lo svolgimento, a livello nazionale e internazionale della attività agonistica a livello dilettantistico, relativa alle discipline indicate nello Statuto federale;
- g) in quanto associazione di protezione ambientale riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ha tra i propri obiettivi fondamentali anche la tutela e l'incremento del patrimonio ittico nazionale, oltre che la difesa e il miglioramento dell'ambiente naturale;
- h) in quanto associazione riconosciuta dal Dipartimento della Protezione Civile, partecipa alla relativa attività anche attraverso appositi nuclei di volontariato addetti alla sorveglianza e alla vigilanza degli ambienti acquatici costieri e interni espletando quindi attività di controllo sui territori attraversati dai corsi d'acqua;
- i) in quanto associazione riconosciuta quale Ente Nazionale a carattere assistenziale è ammessa ad avvalersi delle vigenti disposizioni di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della Legge 4 del 25 agosto 1991, n. 287, che consentono il rilascio C.I.O. alle società e associazioni affiliate alla F.I.P.S.A.S. dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri di pianificazione comunale previsti e disciplinati dall'art. 3, comma quarto, della normativa sopracitata;
- j) è iscritta al numero 172 del Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383. 6 e, pertanto, promuove e svolge attività, sulla base di programmi e in sintonia con i Ministeri interessati, per la difesa dell'ambiente e la protezione civile anche attraverso attività di vigilanza assumendo in tali ambiti ogni iniziativa idonea a concorrere alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica e in particolare dei giovani nel rispetto dei beni primari rappresentati dalla protezione dell'ambiente anche nel corso dello svolgimento di attività sportive federali;

F)

che lo C.S.A.I.N.:

- a) **CSAIn** (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) è un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) con delibera del 22 Febbraio 1979 ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 530/1974 e confermato con Delibera del Consiglio Nazionale del CONI n° 1224 del 15 maggio 2002;

- b) è Ente di Assistenza Sociale riconosciuto dal Ministero degli Interni il 29 novembre 1979 ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 IV° comma della legge 14 ottobre 1974, n° 524 ed all'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n° 640, ed ha come scopo la promozione delle attività sportive riconosciute dal CONI, culturali, assistenziali ricreative del tempo libero;
- c) è riconosciuto dal C.I.P. Comitato Italiano Paralimpico come Ente Paralimpico in data 16 Giugno 2011
- d) il **CSAIn**, oltre ad essere associato di Federturismo Confindustria, è parte integrante di EFCS (European Federation for Company Sport) e socio fondatore di WFCS (World Federation for Company Sport) Istituzioni internazionali che si occupano esclusivamente di sport aziendale.
- e) Il **CSAIn**, Ente apartitico e non confessionale, non ha fini di lucro ed è presente sull'intero territorio Nazionale con un'organizzazione capillare caratterizzata e sostenuta dai **Comitati Regionali e Provinciali**.

G)

che lo C.S.A.I.N., in accordo al "REGOLAMENTO DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA", approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. con deliberazione n. 1525 del 28/10/2014, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie attività sportive;

H)

che lo C.S.A.I.N.,

- a) organizza e cura direttamente lo svolgimento di attività sportive nell'ambito delle discipline oggetto di Convenzione in n°20 regioni e in 86 province;
- b) organizza almeno n° 25 gare/manifestazioni/eventi annui di livello nazionale;
- a) cura lo svolgimento di corsi di formazione sul territorio;
- b) possiede una comprovata ed adeguata struttura operativa a livello nazionale articolata sul territorio come dettagliatamente riportato nell'allegato sub 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;

I)

che F.I.P.S.A.S e C.S.A.I.N. (di seguito: le Parti) condividono:

- a) il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
- b) la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
- c) la necessità di nuova visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di aumentare la pratica sportiva nel paese, soprattutto tra i giovani, occupando quello spazio attualmente gestito da soggetti terzi che operano fuori dal sistema C.O.N.I. e che, più frequente in alcune discipline e meno in altre, rappresenta comunque un fenomeno ampiamente diffuso.

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo. 1 - Norme generali

1.1

Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Ciascuna delle due Parti non può delegare all'altra i propri compiti istituzionali derivanti dal riconoscimento ai fini sportivi del C.O.N.I.. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo per lo sviluppo delle Discipline F.I.P.S.A.S" nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

1.2

Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- a) per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici;
- b) per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi;
- c) per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici;
- d) per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali delle discipline sportive F.I.P.S.A.S, attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

1.3

Le parti s'impegnano, altresì, ad azioni comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell'ambito della stessa disciplina.

Articolo 2 - Assicurazione e tutela sanitaria

2.1

Fermo restando l'applicazione a tutti gli atleti delle norme sull'assicurazione obbligatoria e sulla tutela sanitaria, le Parti s'impegnano ad applicare adeguate ed analoghe tutele assicurative specifiche in funzione delle particolarità delle discipline sportive oggetto della Convenzione fornendo reciproca comunicazione.

Articolo. 3 – Attività sportiva

3.1

Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione e tesseramento sia alla sola F.I.P.S.A.S che al solo C.S.A.I.N. senza che ciò comporti penalità di alcun genere o discriminazioni, le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva organizzata dalle Parti sarà regolamentata da accordo specifico tra le parti.

3.2

I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano"- per tutte le categorie - e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri)", possono essere utilizzati esclusivamente dalla F.I.P.S.A.S.. Lo C.S.A.I.N.. può utilizzare i termini "Campionati Nazionali C.S.A.I.N." e "Rappresentativa Nazionale dello C.S.A.I.N.".

3.3

Le parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello territoriale interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni con oneri a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

Articolo 4 - Omologazione campi di gara, attrezzi

4.1

Fermo restando l'osservanza dei criteri e standard di sicurezza previsti dalle norme di legge, tutte le gare/competizioni/eventi oggetto della presente Convenzione saranno svolte nel rispetto della normativa tecnica della F.I.P.S.A.S in impianti e luoghi idonei e con attrezzature omologate nel rispetto dei criteri di omologazione stabiliti dalla F.I.P.S.A.S.

Articolo. 5 – Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara

5.1

La F.I.P.S.A.S riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto del Piano Nazionale di Formazione dei Quadri operanti nello sport. Lo C.S.A.I.N., qualora organizzi corsi autonomamente, rilascia attestati, qualifiche e gradi tecnici validi nel proprio ambito associativo, salvo il caso in cui tali corsi ed attestati siano espressamente svolti in accordo con la F.I.P.S.A.S e nel rispetto delle normative federali.

5.2

Nell'allegato sub 3 che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione sono previste le modalità di partecipazione (requisiti per la partecipazione, numero di posti riservati, e costi di iscrizione) dei tesserati dello C.S.A.I.N. ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla F.I.P.S.A.S.

Articolo. 6 – Iniziative Culturali

6.1

In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.

6.2

Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

Articolo 7 – Reciprocità delle sanzioni e applicazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei propri tesserati

7.1

Le parti si impegnano a far rispettare ai propri tesserati, Società Sportive e Comitati Territoriali tutte le decisioni disciplinari che di volta in volta verranno rese note dal C.O.N.I. e dagli organi di giustizia sportivi. L'etica sportiva condivisa richiede il rispetto di provvedimenti di allontanamento da gare o da impianti degli atleti, dirigenti o tecnici, sospesi, squalificati o radiati per doping o altre violazioni disciplinari, anche provenienti da attività sportive diverse. Principali fonti di informazione di riferimento saranno il sito e le note informative ufficiali del C.O.N.I., nonché le sentenze degli organi di giustizia sportivi. Le parti si impegnano, inoltre, a condividere, tramite le rispettive segreterie, le sanzioni disciplinari che i rispettivi organi preposti avranno comminato ai propri tesserati.

Articolo. 8 – Programmi tecnici e calendari

8.1

Le Parti, in un'ottica di gestione sinergica delle rispettive attività, potranno decidere di armonizzare, per quanto possibile, i programmi tecnici e i calendari dell'attività sportiva.

8.2

Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse alla Giunta Nazionale del C.O.N.I..

Articolo. 9 – Durata

9.1

La presente Convenzione scade al 31 dicembre 2020 e non è oggetto di tacita proroga.

9.2

Ciascuna delle parti ha comunque facoltà di revoca a mezzo lettera raccomandata da inviare entro il 30 settembre di ciascun anno successivo a quello di stipula.

9.3

Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.



Articolo 10 - Deposito

10.1

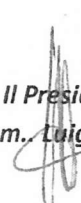
Entro 15 gg. dalla sottoscrizione, le parti s'impegnano a depositare la presente Convenzione, inclusi gli allegati debitamente siglati, presso l'Ufficio Organi Collegiali a cura della F.I.P.S.A.S e dello C.S.A.I.N. per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell'articolo 8 comma 2.

La presente Convenzione si compone di n° 6 pagine oltre n° 3 allegati per un totale di n° 11 pagine.

Roma, 18 ottobre 2017

Centri Sportivi Aziendali e Industriali

Il Presidente
Geom. Luigi Fortuna



La Federazione Italiana Pesca Sportiva
e Attività Subacquee

Il Presidente
Prof. Ugo Matteoli

